

In secondo luogo, il ricorrente invoca un errore di diritto circa la violazione dei principi del contraddittorio e dell'effettività della tutela, essendo gli elementi a sostegno della decisione in parte differenti da quelli contestati in precedenza.

In terzo luogo, viene dedotta l'erronea applicazione della normativa riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento («regolamentazione SID») sia con riguardo alle contestate somme per rimborso di viaggio, sia con riferimento alle contestate somme per le indennità di Segreteria. In particolare, viene dedotta da un lato l'erroneità dell'interpretazione del concetto di «domicilio» che non può essere fatto coincidere con il concetto di «residenza» formale; dall'altro l'insussistenza dell'illecito sotto diversi profili, nonché la contraddizione di considerare mera «irregolarità formale» la mancata indicazione dei nomi di tutti i beneficiari delle indennità di assistenza di segreteria, ma di considerarla non sanabile alla luce della confusa normativa esistente all'epoca.

In quarto luogo, l'impugnazione è fondata su una violazione del principio di proporzionalità nella determinazione della somma oggetto di recupero. La condanna al pagamento dell'intera somma percepita sarebbe incongruente.

Infine, la ricorrente lamenta l'erroneità nella determinazione delle spese di causa in capo al sig. Nencini. Le spese sostenute per l'impugnazione della prima decisione, poi rinunciata, sarebbero dovute ad un comportamento errato di controparte, la quale ha peraltro ammesso tale irregolarità provvedendo — successivamente alla notifica del primo ricorso — alla sostituzione del provvedimento con altro in lingua italiana.

(¹) Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee; GU L 357, pag. 1.

(²) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee; GU L 248, pag. 1.

Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte del 24 luglio 2013 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-468/11) (¹)

(2013/C 304/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Seconda Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 340 del 19.11.2011.

Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte del 10 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Giurgiu — Romania) — SC Volksbank România SA/Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Giurgiu

(Causa C-123/12) (¹)

(2013/C 304/15)

Lingua processuale: il rumeno

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 151 del 26.5.2012.

Ordinanza del presidente della Corte del 15 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Guy Kleyne/Conseil des ministres

(Causa C-99/13) (¹)

(2013/C 304/16)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 141 del 18.5.2013.